



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA ESERCITATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA TRIBUTARIA**

## **Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche**

|  |   |
|--|---|
| Consiglio Comunale n. 140/67494 del 10.12.98 | Approvazione del regolamento              |
| Consiglio Comunale n. 2 del 26.02.08         | Approvazione delle modifiche (articolo 3) |

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento
- Art. 3 - Rinuncia all'imposizione
- Art. 4 – Esercizio del potere di Autotutela obbligatoria
- Art. 4-bis - Esercizio del potere di Autotutela facoltativa
- Art. 5 - Criteri di priorità
- Art. 6 - Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento
- Art. 7 - Adempimenti degli uffici
- Art. 8 – SOPPRESSO
- Art. 9 - Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

**Art. 2**  
**Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento**

Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.

**Art. 3**  
**Rinuncia all'imposizione**

Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato della base imponibile non sia superiore al 5%.

Il criterio di economicità assoluto viene definito nel caso di importi, comprensivi di tributo, sanzioni ed interessi, inferiori a:

- a) € 10.33.= per la tassa rifiuti (TARI)
- b) € 51.65.= per l'imposta municipale propria (IMU) afferente le aree fabbricabili
- c) € 10.33.= per l'imposta municipale propria (IMU) afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili
- d) € 10.33.= in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definite, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

**Art. 4**  
**Esercizio del potere di Autotutela obbligatoria**

Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio preposto;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;

L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Articolo 4-bis Esercizio del potere di Autotutela facoltativa**

Fuori dei casi previsti dall'art. 4, il Funzionario Responsabile del Tributo può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.

Nell'esercizio dell'autotutela, il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.

Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.

La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.

Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

**Art. 5**  
**Criteri di priorità**

Nella applicazione delle facoltà di cui ai precedenti articoli è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

**Art. 6**  
**Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento**

Il potere di annullamento di revoca, o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo.

**Art. 7**  
**Adempimenti degli uffici**

Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'ufficio che ha emanato l'atto.

**Art. 8**  
**Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento**

SOPPRESSO

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1.1.1999.